

## **LETTERA INFORMATIVA N.04/2023**

---

Legge di Bilancio 2023: Pace fiscale



### **MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



## LETTERA INFORMATIVA N.04/2023

### Legge di Bilancio 2023: Pace fiscale

La **Legge di Bilancio 2023** (Legge 197/2022) prevede la c.d. **“pace fiscale”**, che consiste in una serie di istituti di **definizione agevolata** delle somme affidate all’Agente della riscossione ed in strumenti volti a ridurre il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio<sup>1</sup>.

Di seguito, si riepilogano i principali istituti previsti dalla **“pace fiscale”**:

<p><b>Definizione agevolata degli avvisi bonari (Art.1, c. 153-159)</b></p>	<p>Gli <b>avvisi bonari</b>, emessi per irregolarità derivanti da controlli automatizzati relativi alle dichiarazioni per gli anni <b>2019, 2020 e 2021</b> (per i quali non siano ancora scaduti i termini di pagamento al 1° gennaio 2023 o non ancora notificati), possono essere definiti mediante il pagamento – entro trenta giorni dalla data di notifica – di <b>sanzioni ridotte al 3%</b> (anziché al 10%)<sup>2</sup>.</p> <p>Le somme dovute (a titolo di imposte, contributi previdenziali ed interessi), per le quali è in corso un pagamento in forma rateale al 1° gennaio 2023, possono essere definite con una riduzione delle sanzioni al 3%.</p>
<p><b>Sanatoria delle violazioni formali (Art.1, c. 166-173)</b></p>	<p>È possibile regolarizzare gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di <b>natura formale</b> (non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’Irap)<sup>3</sup>, <b>commessi fino al 31 ottobre 2022</b>, a condizione che non siano stati oggetto di</p>

<sup>1</sup> In quasi tutti i casi, sono previste disposizioni di attuazione che saranno emanate con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

<sup>2</sup> Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali, con interessi al 3,5%.

<sup>3</sup> Quali, ad esempio: irregolare tenuta delle scritture contabili, anticipazioni di ricavi o posticipazione di costi (in violazione del principio di competenza), irregolare applicazione del *reverse charge*, omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi *Intrastat*, etc.).

	<p>contestazione e constatati in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.</p> <p>Al fine di perfezionare la procedura, è necessario rimuovere le irregolarità o omissioni e procedere al <b>versamento di € 200</b>, per ciascuna annualità interessata dalle violazioni (in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024).</p>
<p><b>Ravvedimento oneroso speciale (Art.1, c. 174-178)</b></p>	<p>In relazioni ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, le <b>violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate per l’anno 2021 e precedenti</b> possono essere regolarizzate con il <b>pagamento di 1/18 della sanzione minima oltre ad interessi</b> (sempre che tali violazioni non siano già state oggetto di contestazione).</p> <p>Tale “ravvedimento speciale” non si applica alle violazioni formali sopra citate (ed eventuali relativi omessi versamenti), nonché all’omessa o infedele compilazione del quadro <i>RW</i>.</p> <p>Il versamento può essere effettuato anche in <b>otto rate trimestrali</b> di pari importo, a partire dal 31 marzo 2023<sup>4</sup>.</p>
<p><b>Definizione agevolata degli atti di accertamento (Art.1, c. 179-185)</b></p>	<p>Sono definibili mediante accertamento con <b>adesione agevolata</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ i <b>processi verbali di constatazione, notificati entro il 31 marzo 2023</b>;</li> <li>▪ gli <b>inviti a comparire, notificati entro il 31 marzo 2023</b>;</li> <li>▪ gli <b>avvisi di accertamento, rettifica, liquidazione, ancora impugnabili al 1° gennaio 2023</b>.</li> </ul> <p>Ai sensi di tale istituto, le imposte ed i relativi interessi sono dovuti nella misura concordata dall’Agenzia delle Entrate, mentre le <b>sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo</b><sup>5</sup>.</p> <p>Gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione possono essere definiti anche per <b>acquiescenza</b>, con rinuncia al ricorso ed all’istanza di adesione, mediante il versamento di</p>

<sup>4</sup> Per le rate successive (da versare entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno) si applicano gli interessi in misura del 2% annuo.

<sup>5</sup> E’ possibile dilazionare il pagamento fino a **20 rate trimestrali**, con applicazione dell’interesse legale attualmente pari al 5%.

	<p><b>sanzioni ridotte a 1/18</b> entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto.</p>
<p><b>Definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (Art. 1, c. 186-205)</b></p>	<p>Per le <b>controversie pendenti</b> (ovvero, per le quali almeno il ricorso introduttivo della causa sia stato notificato all'Agenzia delle Entrate entro il 1° gennaio 2023) è possibile ottenere (su domanda del contribuente che è stato ricorrente in primo grado) la <b>definizione agevolata</b> mediante il pagamento integrale delle imposte (senza sanzioni ed interessi), nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>90%</b> per le <b>controversie di primo grado</b>, per le quali <b>non è stata emessa ancora la sentenza</b>;</li> <li>▪ <b>40%</b> qualora si sia svolto solo <b>un grado di giudizio</b>, con <b>soccombenza dell'Agenzia delle Entrate</b>;</li> <li>▪ <b>15%</b> nel <b>secondo grado di giudizio</b>, con <b>soccombenza dell'Agenzia delle Entrate</b>;</li> <li>▪ <b>5%</b> qualora si siano svolti <b>più gradi di giudizio</b> e <b>l'Agenzia delle Entrate sia sempre rimasta soccombente</b><sup>6</sup>.</li> </ul> <p>Per ogni atto impugnato, devono essere presentati, <b>entro il 30 giugno 2023, la domanda di definizione</b> ed il pagamento (che può essere ripartito fino a 20 rate trimestrali).</p>
<p><b>Accordo conciliativo e transazione (Art. 1, c. 206-212)</b></p>	<p>Entro il <b>30 giugno 2023</b>, è possibile definire le controversie pendenti o transare le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che sono pendenti in <b>Corte di Cassazione</b>.</p>
<p><b>Stralcio automatico delle cartelle sotto € 1.000 (Art. 1, c. 222-230)</b></p>	<p>Le cartelle <b>sotto € 1.000</b> sono oggetto di annullamento automatico alla data del <b>31 marzo 2023</b>.</p> <p>Le cartelle incluse nel provvedimento sono quelle <b>notificate tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015 di importo residuo fino ad € 1.000</b>, comprensivo di capitale ed interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.</p>

<sup>6</sup> In caso di soccombenza parziale dell'Agenzia delle Entrate, le percentuali si applicano solo alla parte dell'imposta annullata dalla pronuncia.

<p><b>Rottamazione <i>quater</i> delle cartelle di pagamento (Art. 1, c. 231-252)</b></p>	<p>Per le cartelle di pagamento affidate all'Agente della riscossione <b>dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022</b>, è prevista una <b>rottamazione</b> che comporta lo <b>stralcio degli interessi, degli aggi e delle sanzioni amministrative</b>, fruibile anche dai contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni per non averne pagato le rate.</p> <p>La domanda va presentata entro il 2023, tramite un modello che sarà approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il versamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire <b>entro il 31 luglio 2023</b> (dilazionabile fino ad un massimo di 18 rate).</p>
---	---

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

---

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 18 gennaio 2023

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



**N&CA**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14

Fax: (39) 02 78.05.13

E-mail: [info@studionicolini.com](mailto:info@studionicolini.com)

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

[www.studionicolini.com](http://www.studionicolini.com)

Member of

